Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 2 agosto 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900 · Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo) Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 · Semestrale L. 500 · Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 690.
Provvidenze a favore dell'istruzione tecnica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il personale insegnante di materie tecniche nelle scuole e istituti governativi d'istruzione tecnica, oltre che nei modi previsti dagli articoli 36 e 48 della legge

15 giugno 1931, n. 889, può essere assunto in ruolo anche mediante il procedimento straordinario di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

A partire dall'anno scolastico 1946-47 sono istituite presso il Ministero della pubblica istruzione borse di studio annuali del complessivo importo di L. 2.100.000 a favore di coloro che siano in possesso di laurea avente attinenza alle discipline che nelle scuole e istituti governativi d'istruzione tecnica sono oggetto d'insegnamento delle cattedre di materie tecniche e che intendano frequentare speciali corsi di magistero, appositamente predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di provvedere le cattedre stesse di personale insegnante specializzato.

La ripartizione e l'ammontare delle predette borse di studio vengono fissate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio, di cui all'articolo precedente, coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni, siano cittadini italiani ed abbia conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 % e che superino uno speciale esame consistente in una prova scritta e un colloquio, atti ad accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di ottimo.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo d'istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 4.

La domanda di ammissione, diretta al Ministero della pubblica istruzione, deve essere presentata entro il termine fissato nell'apposito bando, nel quale saranno stabilite le particolari modalità del concorso. Il termine non può essere minore di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere uniti i documenti seguenti:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato di regolare condotta civile e morale;
5) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento;
6) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;
7) originale della laurea richiesta per la cattedra di materie tecniche speciali per cui si bandisce la borsa di studio;
8) certificato attestante i voti riportati negli esami universitari antecedenti quelli di laurea;
9) certificato di servizio prestato in qualità di insegnante negli istituti o scuole di istruzione tecnica, nel caso che si desideri usufruire del beneficio di cui al primo capoverso del precedente art. 3.

Sia la domanda che i documenti su elencati sono esenti da tassa di bollo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice esamina le domande e le relative documentazioni degli aspiranti e propone al Ministro coloro che possono essere ammessi a sostenere l'esame.

Dopo l'esame la Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con particolareggiata relazione su ciascuno di essi.

Art. 6.

A ciascuno dei vincitori delle borse di studio verrà fatto compiere un corso di magistero secondo un piano determinato, presso uno o due istituti d'istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende e istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, per la durata complessiva di un anno scolastico.

Le borse di studio saranno pagate posticipatamente in rate mensili, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiario compie il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse di studio sono ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole d'istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 7.

Una commissione composta come quella di cui al precedente art. 3 in base all'esame della relazione che il beneficiario dovrà presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato da prove scritte, orali o pratiche, lo dichiarerà idoneo o meno ad essere assunto nei ruoli dello Stato.

Il Ministro, veduta la relazione della Commissione decreta l'assunzione del candidato dichiarato idoneo nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui egli ha seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici al 16 ottobre dell'anno in cui il corso di magistero ebbe inizio.

Art. 8.

A partire dall'anno 1947 sono istituite presso il Ministero della pubblica istruzione borse di perfezionamento per l'importo complessivo annuale di L. 900.000 a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole governativi d'istruzione media tecnica e nelle scuole di avviamento professionale per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la loro cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza, durante il periodo delle ferie estive o in via eccezionale, durante altri periodi dell'anno.

Le borse saranno conferite mediante concorso.

Il numero, l'ammontare delle borse, le modalità del concorso e del godimento delle borse stesse verranno fissati anno per anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

Art. 9.

A partire dall'anno scolastico 1946-47 sono istituite presso i consorzi per l'istruzione tecnica borse di studio annuali per un importo complessivo di L. 2.000.000 a favore di alunni di istituti e scuole di istruzione media tecnica e scuole di avviamento professionale bisognosi e particolarmente meritevoli.

La ripartizione, l'ammontare e le modalità di assegnazione delle borse di studio fra i consorzi sono determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

Art. 10.

Per l'istituzione delle borse di studio e di perfezionamento è autorizzata la spesa annua di L. 5.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 691.

Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141;

Vista la legge 7 aprile 1938, n. 636;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 933;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 23 agosto 1946, n. 370;

Visto il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito un « Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio », al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.

Il Comitato è composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.

Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per gli accertamenti nella materia di propria competenza e per l'esecuzione delle proprie deliberazioni, il Comitato interministeriale si vale della Banca d'Italia, alla quale sono devolute le funzioni del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Le facoltà e le attribuzioni riconosciute al Capo dell'Ispettorato suddetto sono conferite al Governatore della Banca d'Italia, il quale le esercita secondo le direttive fissate dal Comitato interministeriale.

Il Governatore della Banca d'Italia partecipa alle sedute del Comitato interministeriale.

Art. 3.

La Banca d'Italia, per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti col precedente articolo, ha facoltà di valersi, oltre che del proprio, di altro personale anche in deroga alle norme del suo statuto e del suo regolamento.

Allo stesso fine, su richiesta della Banca d'Italia, con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso la Banca stessa personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

Art. 4.

Resta ferma la vigilanza del Ministro per il tesoro sulla Banca d'Italia, a norma dell'art. 108 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 5.

Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'art. 1 al Comitato interministeriale.

Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'art. 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Tesoro, designato dal Ministro per il tesoro.

L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, è abrogato.

Art. 6.

I provvedimenti concernenti la materia del risparmio e credito, disciplinata nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, nu-

mero 141, e successive modificazioni, e quelli relativi al controllo ed alla vigilanza sugli enti elencati nell'art. 1 del suddetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito — ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza — il Comitato interministeriale.

Art. 7.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale, sarà provveduto alla raccolta, in testo unico, delle disposizioni riguardanti la materia della difesa del risparmio e della disciplina della funzione creditizia.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Einaudi — Sforza — Scelba — Grassi — Pella — Del Vecchio — Cingolani — Gonella — Tupini — Segni — Corbellini — Merlin — Togni — Fanfani — Merzagora — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 9. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1947, n. 692.

Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato a sottoscrivere nuove azioni della società Ente nazionale industrie cinematografiche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 2 della legge 30 novembre 1939, n. 2101, in base al quale lo Stato venne autorizzato a partecipare per tre milioni, all'aumento del capitale della società Ente nazionale industrie cinematografiche;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, col quale le azioni della società per azioni Ente nazionale industrie cinematografiche in proprietà dell'Istituto nazionale « Luce » vengono devolute allo Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della società Ente nazionale industrie cinematografiche fino alla concorrenza di centosettantasei milioni.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 158. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° agosto 1947, n. 693.

Nuova parità legale fra il dollaro e la lira.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto-legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946 n. 1;

Visto il decreto-legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per il commercio con l'estero;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La parità legale fra il dollaro e la lira è stabilita come segue:

1 dollaro = 350 lire.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro per il commercio con l'estero, le parità legali fra la lira e le altre valute, in base alla predetta nuova parità legale fra la lira e il dollaro e le parità del dollaro rispetto alle altre valute.

Art. 2.

Il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, è abrogato.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrastanti col presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 19
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 694.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 24 ottobre 1926, n. 2170, modificato con i regi decreti 18 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

All'art. 18, terzo comma, agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in giurisprudenza dopo il n. 9 viene aggiunto il n. 10 con l'insegnamento complementare di « diritto industriale » e, pertanto, l'articolo 18, viene modificato nel modo seguente:

Art. 18. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto del lavoro.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Legislazione del lavoro.
5. Diritto agrario.
6. Esegesi delle fonti del diritto romano.
7. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
8. Papirologia giuridica.
9. Diritto canonico.
10. Diritto industriale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 giugno 1947, n. 695.

Incorporazione dell'Azienda dei Presti di Firenze nella Cassa di risparmio di Firenze con sede in Firenze.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto l'art. 2 del regio decreto 16 maggio 1935, n. 924, riguardante il raggruppamento di amministrazione dell'Azienda dei Presti di Firenze con la Cassa di risparmio di Firenze;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto-legge 25 maggio 1938, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922, portante nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze in data 23 aprile 1947 e della assemblea dei soci della Cassa medesima in data 30 aprile 1947, nonchè la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta — quale amministratrice dell'Azienda dei Presti, in ordine al citato regio decreto 16 maggio 1935, n. 924 — in data 23 aprile 1947;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Azienda dei Presti di Firenze, con sede in Firenze, è incorporata nella Cassa di risparmio di Firenze con sede in Firenze.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove disposizioni statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro a norma dell'art. 47, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 696.

Cambiamento della denominazione del comune di Aspra Sabina, in provincia di Rieti, in quella di Casperia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Aspra Sabina in provincia di Rieti, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23 novembre 1946, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di Casperia;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Rieti in adunanza 25 gennaio 1947 con la deliberazione n. 650;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di Aspra Sabina, in provincia di Rieti, assume la denominazione di Casperia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 154. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Ancona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 14 marzo 1947, n. 5172; importo L. 13.288.300.

(3393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 luglio 1947 - N. 147

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	792 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.018 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	200 —

Rendita 3,50 % 1906	77,025
Id. 3,50 % 1902	75,50
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,15
Redimibile 3,50 % 1934	67,40
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,225
Id. 5 % 1936	87,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,725
Id. 5 % convertiti 1951	94,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Redimibile 5%	152245	Folzon Guglielmo fu Giovanni, ipotecata	150 —
Id.	8997 (propr. e usufr.)	Oneto Laura fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Tardito Maria di Giacomo Giovanni, ved Oneto, dom. in Alessandria, con usufrutto a quest'ultima	105 —
Id.	8998	Come sopra, senza usufrutto	315 —
Rendita 5%	158117	Oneto Laura fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Tardito Maria di Giovanni, ved. Oneto, dom. in Alessandria	530 —
Id.	161263	Oneto Laura fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Tardito Maria, ved. Oneto, dom. in Alessandria	605 —
Id.	182802 (propr. e usufr.)	Oneto Laura fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Tardito Maria di Giacomo Giovanni, ved. Oneto, dom in Alessandria, con usufrutto a quest'ultima	200 —
Id.	182803 (propr. e usufr.)	Come sopra, con usufrutto come sopra	175 —
Red. 3,50% (1934)	350951 (solo usufr.)	Botti Luigi fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre De Luca Maria fu Mariano, ved di Botti Luigi, dom. a Rocca di Papa (Roma), con usufrutto a quest'ultima	297,50
Cons. 3,50% (1906)	602230	De Luca Salvatore fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata	35 —
Id.	706910	Come sopra	56 —
Id.	782161	Giordano Carmela fu Generoso, dom. a Forino (Avellino)	101,50
Id.	7905	Berlingeri Nicolò fu Giuseppe, dom. a Varazze (Savona), ipotecata	56 —
Id.	228145	Come sopra	84 —
Id.	62305	Berlingeri notaio Giuseppe fu notaio Andrea, dom. in Savona, ipotecata	70 —
Id.	71872	Come sopra	24,50
Id.	63168	Bottaro Giacomo fu Nicolò, dom. in Genova, ipotecata	56 —
Id.	823238	Cassa scolastica del regio ginnasio « Giosuè Carducci », in Rimini	7 —
Cons. 3,50% (1902)	32161	Fiachetti Vittoria fu Giacinto, minore sotto la patria potestà della madre Merletti Lena fu Vittorio, ved. Fiachetti, domiciliata a Saluzzo (Cuneo)	17,50
Id.	32162	Fiachetti Giulia, ecc., come sopra	17,50
Id.	42074	Primo reggimento art. camp. pesante, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), per l'erigenda « Fondazione tenente colonnello Guido Splendorelli », vincolata	35 —
Rendita 5%	68899 (propr. e usufr.)	Figli maschi nascituri di Pavoncelli Giuseppe di Nicola, domiciliato in Napoli, con usufrutto al medesimo	1.000 —
Id.	68900	Come sopra	1.135 —
Id.	45850	Pascale Giovanni fu Alessio, dom. a Napoli, vincolata	5.000 —
Id.	72051 (solo nuda proprietà)	Ospedale Maria Elisabetta Massimiliana, in Sanfront (Cuneo), con usufrutto a Gianotti Teresa fu Giuseppe	3.270 —
Id.	194478 (propr. e usufr.)	Sommariva Luisa-Anna, Antonio Francesco, Anna Assunta e Vincenzo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Di Lieto Cristina fu Francesco, ved. Sommariva, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto a quest'ultima	230 —
Id.	194479	Sommariva Luisa Anna, ecc., come sopra, senza usufrutto	75 —
Id.	194480	Sommariva Andreana, ecc., come sopra	75 —
Id.	194481	Sommariva Antonio, ecc., come sopra	75 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	194482	Sommariva Francesco	75 —
Id.	194483	Sommariva Anna Assunta	75 —
Id.	194484	Sommariva Vincenzo	75 —
Id.	34011	Tajani Ester di Filippo, dom. a Milano	12.500 —
Red. 3,50% (1934)	407043	Ticozzi Giovannina, Rosina, Lidia e Riccardo fu Mauro, minori sotto la patria potestà della madre Corbellini Maria, dom. a Novara	10,50
Id.	407042	Ticozzi Riccardo fu Mauro, minore sotto la patria potestà della madre Corbellini Maria, dom. a Novara, con usufrutto a quest'ultima	59,50
Id.	445707	Come sopra, senza usufrutto	154 —
Id.	204324	De Juliis Anna di Giuseppe, moglie di Amodeo Giovanni, vincolata	550 —
Id.	524996	Barbi Filomena di Domenico, dom. a Grotte di Castro (Viterbo), vincolata	2.100 —
Id.	318012	Janniello Esterina fu Antonio, nubile, dom. a Santi Cosma e Damiano (Caserta)	87,50
Id.	135548	Politino Giovanni fu Salvatore, dom. a Francofonte (Siracusa)	350 —
Id.	81675	Come sopra	315 —
Id.	138127	Come sopra	210 —
Id.	187151	Come sopra	350 —
Id.	145549	Rizzo Itria fu Giovanni, moglie di Politino Giovanni, dom. a Vizzini (Catania)	350 —
Id.	81676	Come sopra	175 —
Id.	381877	Fondazione Fausto Lugramani, amministrata dal comandante del 3° Reggimento artiglieria da montagna (Gruppo Udine), vincolata	35 —
Id.	227100	Righini Luisa di Francesco, maritata Gherardi, dom. a Forlì, con usufrutto a Cagli Giulia fu Francesco	1.977,50
Id.	410861	D'Onofrio Clotilde, Tito e Bruno fu Vincenzo, minori sotto la tutela di Cremonese Luigi di Giuseppe, dom. in Agnone (Campobasso)	280 —
Id.	264379	Come sopra	528,50
Cons. 5% (1917)	512688	Avitto Francesca di Giuseppe in Lovero, vincolata per dote	—
Id.	512985	Come sopra	490 —
Littorio	63225	Come sopra	175 —
B. T. nov. 5% (1944) Serie speciale	1352	Pongiglione Rosalia vulgo Rosetta e Margherita fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Asquasciati Caterina fu Giacomo Antonio, vedova Pongiglione Vincenzo, dom. a Imperia, con usufrutto ad Asquasciati Caterina fu Giacomo Antonio, ved. Pongiglione	Capitale 5.000 —
Red. 3,50% (1934)	199196	Janniello Angela fu Pietro, dom. a Castelforte (Latina)	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 marzo 1947

Il direttore generale: CONTI

(1521)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.